



**Agenzia Lavoro  
& SviluppoImpresa**  
Friuli Venezia Giulia

**Allegato B)**

**(riferito all'articolo 4, comma 2)**

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI "DE MINIMIS".

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, tale regolamento si



applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi a norma di detto regolamento.